

proposta di legge n. 279

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 10 dicembre 2012

SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO REGIONALE DI CITTADINANZA

Signori Consiglieri,

l'attuale situazione socio-economica, come rappresentata dagli ultimi dati ISTAT, rivela una crescente situazione di impoverimento delle famiglie italiane.

In particolare da recenti stime risulta che in Italia la percentuale delle famiglie in condizioni di povertà assoluta, cioè incapaci di soddisfare persino i bisogni fondamentali in termini di consumi, sia considerevolmente aumentata. L'11,1% delle famiglie è relativamente povero (per un totale di 8.173 mila persone) e il 5,2% lo è in termini assoluti (3.415 mila).

È pertanto necessaria una legge regionale anche per le Marche che consenta un sostegno economico sufficiente a tutti i nuclei familiari versanti in situazioni di indigenza per il raggiungimento di un reddito di garanzia idoneo al soddisfacimento dei bisogni generali della vita.

A tale scopo la presente proposta attribuisce alla Regione il compito di promuovere la sperimentazione del reddito minimo garantito di cittadinanza, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di povertà.

Nella proposta viene definito reddito minimo

garantito di cittadinanza come il reddito derivante da trasferimenti monetari in favore di nuclei familiari in situazione di povertà assoluta volto a consentire agli stessi di svolgere un'esistenza libera e dignitosa nonché a soddisfare i fondamentali bisogni della vita.

Per conseguire tali finalità si prevede che la Regione contribuisca al finanziamento di progetti di sperimentazione del reddito minimo di cittadinanza garantito proposti dagli Ambiti territoriali sociali.

Alla Giunta regionale spetterà la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del finanziamento e presenterà all'Assemblea Legislativa, al termine della sperimentazione, una relazione sintetica che descrive gli esiti dei progetti finanziati evidenziandone la fattibilità e l'efficacia ai fini della loro estensione su scala regionale.

La proposta si compone di quattro articoli:

- il primo riguarda i principi e le definizioni di reddito minimo garantito di cittadinanza;
- il secondo identifica le modalità di sperimentazione;
- il terzo contiene la clausola valutativa;
- il quarto è relativo alle disposizioni finanziarie.

Art. 1*(Principi e definizioni)*

1. La Regione promuove la sperimentazione del reddito minimo garantito di cittadinanza quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di povertà.

2. Per reddito minimo garantito di cittadinanza si intende il reddito derivante da trasferimenti monetari in favore di nuclei familiari in situazione di povertà assoluta volto a consentire agli stessi di svolgere un'esistenza libera e dignitosa nonché a soddisfare i fondamentali bisogni della vita.

Art. 2*(Modalità di sperimentazione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione contribuisce al finanziamento di progetti di sperimentazione del reddito minimo di cittadinanza garantito proposti dagli Ambiti territoriali sociali.

2. Il finanziamento è concesso secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare ed il Consiglio delle autonomie locali.

3. L'atto di cui al comma 2, in particolare, individua:

- a) il limite di reddito del nucleo familiare per l'accesso alla misura sperimentale e le modalità di calcolo dello stesso;
- b) i protocolli di sperimentazione da effettuarsi mediante studi controllati randomizzati o mediante metodiche controfattuali;
- c) le priorità di finanziamento;
- d) la durata dei progetti.

4. La Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di finanziamento indicati al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, al termine della sperimentazione, una relazione sintetica che descrive gli esiti dei progetti finanziati evidenziandone la fattibilità e l'efficacia ai fini della loro estensione su scala regionale. In particolare la relazione:

- a) individua le criticità riscontrate nella fase attuativa dei progetti finanziati;
- b) stima la sostenibilità finanziaria dell'introduzione della misura prevista dalla presente legge su scala regionale con particolare riferimento al numero dei possibili beneficiari.

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge, l'entità della spesa è stabilita, a decorrere dall'anno 2014, con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 5.03.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).